

DECRETO “ANTICRISI”: MUTUI SCONTATI E CREDITI D’IMPOSTA ALLE BANCHE

Pubblicato sul **GIORNALE DI SICILIA** del 2 aprile 2009

di Cinzia Bondi*

Il decreto “anti-crisi”, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, tra le misure a sostegno delle famiglie, ha previsto uno sconto sulle rate da corrispondere nel 2009 a favore degli intestatari di un mutuo a tasso variabile contratto entro il 31 ottobre scorso per l’acquisto, la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale (eccetto abitazioni signorili - categoria A1, abitazioni in ville-categoria A8 e castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico - categoria A9). Per effetto di tale sconto l’importo delle rate dei mutui è determinato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento - senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione - e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Poiché la differenza tra gli importi dovuti in base al contratto stipulato e quelli derivanti dall’applicazione della suddetta agevolazione sono a carico dello Stato, alle Banche e agli Intermediari finanziari che dovranno anticipare ai mutuatari tale “frazione” di rata viene riconosciuto un credito d’imposta – utilizzabile soltanto in compensazione - da indicare in un’apposita sezione del mod. 770. Con provvedimento del 4 marzo il direttore dell’Agenzia ha dettato, oltre alle disposizioni sulle modalità di utilizzo del citato credito d’imposta anche quelle che serviranno ad individuare le persone che presentano i requisiti che danno diritto allo sconto sul mutuo (art. 2, comma 2 D.L. 185/2008). L’Agenzia delle Entrate formerà degli elenchi sulla base dei dati disponibili in Anagrafe Tributaria che invierà alle banche e agli intermediari finanziari mediante il canale Entratel. Ciascuna banca riceverà gli elenchi che riguardano esclusivamente i mutui dalla stessa erogati e ne darà conferma all’Agenzia delle Entrate alla casella di posta elettronica dc.sac.gestionedichiarazioni.mutuiprimacasa@agenziaentrate.it. Coloro che non risultano inclusi negli elenchi, ma ritengono di aver diritto all’agevolazione, ne possono richiedere alla banca mutuante l’applicazione tramite autocertificazione dei requisiti.

Per permettere agli interessati di utilizzare in compensazione il citato credito d’imposta, con la risoluzione n. 59/E dell’11 marzo 2009, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice – 6811 - (denominato “credito d’imposta, per il recupero da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della quota di mutuo a carico dello Stato - art. 2, comma 3, DI 185/2008”). Il nuovo codice dovrà essere riportato nella “Sezione Erario” del mod. F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o nella colonna “importi a debito versati” nei casi di ravvedimento operoso, evidenziando, come anno di riferimento, l’anno d’imposta cui si riferisce l’operazione (espresso nella forma AAAA).

**Funzionario dell’Ufficio Formazione, Comunicazione e Sviluppo della Direzione regionale della Sicilia - Agenzia delle Entrate*

I lettori possono rivolgere quesiti e segnalare eventuali criticità riscontrate presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate utilizzando i seguenti recapiti: Direzione Regionale della Sicilia - Area di Staff , via K. Roentgen n. 3 -90146 Palermo – tel. 091/6803552 - fax 091/6803535 - dr.sicilia.relazioniesterne@agenziaentrate.it

Dirigente Relazioni Esterne *dott.ssa Cristina Livoti*

cristina.livoti@agenziaentrate.it